

La riforma del diritto societario e fiscale

Le novità per il bilancio di esercizio

A cura di **Giacomo Manzana**

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

Il bilancio di esercizio

Stando al contenuto dell'art.4 del DLG n.6 del 2004:

- I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;
- I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;
- I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

Prevalenza della sostanza sulla forma

L'art. 2423 bis del codice civile prevede che "... Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato..."

Strettamente correlate al principio sono:

- le nuove informative richieste delle operazioni di locazione finanziaria;
- le nuove informative richieste per operazioni che comportano l'obbligo di retrocessione a termine;
- la metodologia di rilevazione dei contratti di sale and lease back.

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

Locazione finanziaria

Il legislatore mantiene il metodo patrimoniale nella rilevazione delle operazioni di leasing precludendo al locatario l'iscrizione dei beni in bilancio.

Nella Nota Integrativa - art. 2427 p.to 22 viene però previsto che si deva dare indicazione degli elementi propri della rappresentazione con il metodo finanziario, vale a dire vale a dire, viene richiesto di dare indicazione

- del valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti;
- dell'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio;
- dell'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Operazioni di retrolocazione (Lease Back)

L'art.2425-bis del Codice Civile prevede che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono riportate in funzione della durata del contratto di locazione.

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (vendita "a pronti" con obbligo di acquisto "a termine")

"Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore" (art. 2424-bis)

"I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio" (art. 2425-bis)

Infine, in termini di informativa in Nota Integrativa la nuova norma prevede che venga illustrata "distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine" (art. 2427 6-ter)

Eliminazione interferenze fiscali

L'eliminazione delle interferenze fiscali del bilancio avviene a seguito della soppressione del comma 2 dell'art.2426 che prevedeva che "è consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie"

Il venir meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito

La modifica è infatti stata recepita anche a livello fiscale: l'art.109 del Tuir prevede che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore con rilevanza solo fiscale (e non anche civilistica) sono deducibili extra contabilmente mediante la rilevazione di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi (al pari di quanto fino ad oggi risultava possibile unicamente per gli ammortamenti anticipati ex art.67, comma 3)

In un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi si dovrà indicare

- il valore complessivo dei costi dedotti fiscalmente ma non civilisticamente;
- i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi.

In caso di distribuzioni di riserve di patrimonio netto (diverse dalla riserva legale) e di utili d'esercizio (anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione), questi concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti e al netto dell'ammontare degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.

Disinquinamento

Alla luce dei principi generali di bilancio e della finalità che ha interessato la riforma, è da scartare l'ipotesi che le rettifiche di valore e gli accantonamenti possano essere mantenuti in bilancio finché siano riassorbiti.

Pertanto le rettifiche di valore e gli accantonamenti imputati a Conto Economico in precedenti esercizi ai sensi del previgente secondo comma dell'art. 2426 c.c. devono essere stornati rilevando i relativi effetti.

Considerate le previsioni del Principio contabile n. 29, l'OIC n.1 si raccomanda quale trattamento contabile, la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento a conto economico, imputandoli ad una specifica voce delle componenti straordinarie.

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

Ai fini civilistici, viene così ad assumere maggiore la rilevazione dell'imposizione differita.

Il presupposto per la rilevazione dell'imposizione differita è infatti costituito dalle differenze temporanee tra:

- il valore contabile attribuito a un'attività o passività e
- il corrispondente valore fiscalmente riconosciuto

ovvero:

- il risultato economico contabile
- l'imponibile fiscale

le imposte differite devono essere determinate sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno (l'utilizzo dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio è ammesso soltanto qualora fosse estremamente difficoltoso determinare un'aliquota media per gli esercizi futuri)

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

A seguito della previsione di costi con rilevanza solo fiscale si dovrà provvedere alla rilevazione dell'imposizione differita passiva

Le imposte differite passive sono infatti imposte che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri:

- derivano da differenze temporanee "imponibili"
- originano "Fondi per imposte"
- da stanziare anche se solo probabili

In quanto "costi" devono seguire i principi generali di bilancio (c.d. postulati) e in particolare

- il principio della competenza
- il corollario della correlazione
- il principio della prudenza

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

Imposizione differita

Sempre in merito alle imposte differite, negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico è stato previsto:

- Due voci apposite nell'ambito dei crediti (voce CII) denominate Crediti Tributati e Imposte Anticipate.

- Al passivo, alla voce B2 relativa al fondo per imposte è stata aggiunta la precisazione "anche differite".

- Nel conto economico è stata integrata la voce 22 con la dizione Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. Nella nota integrativa al punto 14 si prevede una puntuale informativa circa la modalità di calcolo delle imposte differite.

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

Svalutazione delle immobilizzazioni

Il numero 3-bis dell'articolo 2427 c.c., richiede che la Nota Integrativa illustri "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio".

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

Patrimonio netto - Art. 2427 punto 7 bis

Il numero 4 dell'articolo 2427 c.c. prevede che "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni"

Il successivo numero 7-bis stabilisce che "le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi".

Operazioni in valuta - Artt. 2425-2425 bis -2426 - 2427

L'art. 2425 (schema di CE) è stato modificato prevedendo l'inserimento nello schema di conto economico, della voce 17 bis "utili e perdite su cambi".

"I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta". (art. 2425-bis, comma 2)

"...le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole". (art. 2426, n. 8-bis)

"La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: ... eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio". (art. 2427, n. 6-bis)

Finanziamenti postergati e strumenti finanziari

Alla voce D3 dello Stato Patrimoniale è stata inserita una nuova voce "Debiti verso soci per finanziamenti".

La Nota Integrativa al punto 19 bis chiede che i finanziamenti effettuati dai soci alla società siano ripartiti per scadenze e che sia data separata annotazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

La Nota Integrativa al punto 19 prevede che sia data indicazione del numero e delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative

Bilancio in forma abbreviata- Art. 2435 bis

Rimangono inalterati i limiti richiesti per poter redigere il bilancio in forma abbreviata.

Vengono previste ulteriori semplificazioni, per lo schema dello stato del patrimonio, e vengono introdotti dei raggruppamenti nello schema del conto economico.

MANZANA & PARTNERS

CENTRO STUDI E CONSULENZE SOCIETARIE E FISCALI

www.manzana.it

STATO PATRIMONIALE

Le voci A e D nell'attivo possono essere comprese nella voce C II.

Dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

La voce E del passivo può essere compresa nella voce D.

Nelle voci C II dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i debiti e i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.

CONTO ECONOMICO

Possono essere tra loro raggruppate:

Voci A2 e A3

Voci B9 c), B9 d), B9 e)

Voci B10 a); B10 b), B10 c)

Voci C16 b), C16 c)

Voci D18 a), D18 b), D18 c)

Voci D19 a), D19 b), D19 c)

Nelle voci E20 e E21 non è richiesta la separata indicazione.